

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2009, n. 53-11812

Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Autorizzazione all'ATC CN 4 a istituire n. 14 Aree a caccia specifica (ACS) e a revocarne altre 8, per la durata del biennio venatorio 2009/2011. Le ACS sono finalizzate alla tutela ed all'incremento della lepre (*Lepus europæus*) e fagiano (*Phasianus colchicus*) ed al solo prelievo di cinghiale (*Sus scrofa*), volpe (*Vulpes vulpes*) corvidi e, ove presente, capriolo (*Capreolus capreolus*).

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di autorizzare il Comitato di gestione dell'ATC CN 4 a istituire n. 14 ACS e contestualmente a revocarne 8 come appresso individuate, per la durata del biennio venatorio 2009/2011, tutte finalizzate alla tutela ed all'incremento delle specie lepre (*Lepus europæus*) e fagiano (*Phasianus colchicus*) ed al solo prelievo di cinghiale (*Sus scrofa*), volpe (*Vulpes vulpes*) corvidi e, ove presente, capriolo (*Capreolus capreolus*);

NUOVA ISTITUZIONE

- Pradonne – Sappa, di Ha 436,5;
- Davi – Residenza di Ha 135,6;
- Madonna Como di Ha 391,1;
- Quiri, di Ha 488,9;
- Mortizzo di Ha 235,7;
- Laparea di Ha 342,2;
- Bossania di Ha 247,9;
- Panoramica di Ha 195,6;
- Lesme di Ha 555,2;
- Chirella di Ha 331,7;
- Verne di Ha 583,2;
- Romino di Ha 235,7;
- Boschi – Giardino da ha 501,1;
- Pellizzeri di Ha 199,7;

REVOCA

- Taoretto di Ha 646,89;
- Sant'Eufemia di Ha 454,82;
- Papa di Ha 807,99;
- Torretta di Ha 274,83;
- Brantegna di ha 484,99;
- Ghiglini di Ha 374,32;
- Pian Tinella di ha 380,33;
- Altavilla di Ha 1011,58;

- di precisare che alla scadenza delle ACS autorizzate con il presente provvedimento l'ATC CN 4 dovrà trasmettere al competente ufficio regionale i dati censuali relativi alle specie oggetto di tutela nelle aree in questione nonché quelli inerenti alle immissioni effettuate nel periodo di validità delle ACS raffrontate a quelle degli anni precedenti. Le predette aree potranno, pertanto, essere confermate solo in presenza di significativi e documentati risultati attestanti l'incremento delle specie oggetto di tutela e la riduzione dei danni alle produzioni agricole realizzate in detti territori;

- di precisare che qualora la Provincia di Cuneo approvi il nuovo Piano Faunistico Venatorio Provinciale e da tale piano consegua la sovrapposizione del territorio delle ACS oggetto del presente provvedimento con quello degli istituti di protezione previsti dal nuovo PFVP, le stesse

ACS saranno oggetto di un provvedimento di revoca da adottarsi anche a stagione venatoria in corso.

La superficie complessiva delle ACS attive nell'ATC CN 4 è pari ad Ha 8.210,08 pari al 38,46 per cento della superficie complessiva dell'ambito territoriale.

Il perimetro delle ACS, di cui si autorizza l'istituzione con il presente provvedimento, deve essere delimitato, a cura dell'ATC CN 4, da apposite tabelle, contenenti denominazione, tipo di zona e le indicazioni dell'articolo di legge regionale di riferimento.

La fruizione delle ACS in questione è consentita nel rispetto del Regolamento allegato quale parte integrante al presente provvedimento.

La Provincia di Cuneo, cui la presente deliberazione sarà trasmessa per gli adempimenti di competenza, è invitata ad adottare tutti gli opportuni accorgimenti al fine di vigilare sulla corretta fruizione delle ACS in questione da parte dei cacciatori ammessi ad esercitarvi l'attività venatoria. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)